



**COMUNICATO UFFICIALE N. 179/L
DEL 1° FEBBRAIO 2016**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

179/367

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 263/A della F.I.G.C., pubblicato in data 27 Gennaio 2015:

Comunicato Ufficiale n. 263/A

Il Consiglio Federale

- visto il C.U. n.° 188/A del 26 marzo 2015;
- considerato che ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale 2018/2019 per le società di Serie A sarà preso in considerazione anche il requisito del raggiungimento del "pareggio di bilancio";
- ravvisata la necessità di dettagliare in un apposito Manuale le regole applicative del "pareggio di bilancio"

d e l i b e r a

di approvare il Manuale applicativo sul "pareggio di bilancio" secondo il testo allegato sub A)

Publicato in Firenze il 1° Febbraio 2016

IL PRESIDENTE
Dott. Gabriele Gravina

Manuale applicativo del Pareggio di Bilancio per le Società di Serie A

I) Ricavi e costi rilevanti

1. I ricavi rilevanti sono definiti come ricavi da gare, proventi da diritti televisivi, proventi da sponsorizzazioni e pubblicitari, ricavi da attività commerciali e royalties, altri ricavi operativi, ricavi/proventi/plusvalenze da gestione dei calciatori e proventi finanziari. Non includono ricavi non monetari e i ricavi non derivanti dall'attività tipica.

2. I costi rilevanti sono definiti come costi dell'attività sportiva e costi amministrativi, costi del personale e relativi oneri sociali, ammortamenti dei diritti pluriennali dei calciatori, costi/minusvalenze da gestione dei calciatori, interessi ed oneri finanziari. Non includono costi non monetari, oneri finanziari riconducibili alla costruzione di immobilizzazioni materiali, costi per investimenti nell'impiantistica sportiva, costi per lo sviluppo sociale, costi sostenuti per il settore giovanile inclusivi dei costi per il calcio femminile, costi non riconducibili all'attività tipica.

3. I ricavi ed i costi rilevanti devono essere calcolati e riconciliati dalla società richiedente la Licenza Nazionale con il bilancio annuale, la semestrale e/o con altri supporti contabili.

4. I ricavi ed i costi rilevanti sono ulteriormente definiti nell'allegato sub A).

II) Definizione di periodo di rilevazione

1. Il periodo di rilevazione è il periodo in cui la società richiedente la Licenza Nazionale è valutata al fine del requisito di pareggio di bilancio. Il periodo di rilevazione comprende tre esercizi sociali:

- a) l'esercizio che si chiude nell'anno precedente a quello in cui ha inizio il Campionato di Serie A (di seguito: esercizio T);
- b) l'esercizio che si chiude nel secondo anno precedente a quello in cui ha inizio il Campionato di Serie A (di seguito: esercizio T-1);
- c) l'esercizio che si chiude nel terzo anno precedente a quello in cui ha inizio il Campionato di Serie A (di seguito: esercizio T-2).

III) Definizione di risultato di bilancio

1. Il risultato di bilancio è costituito dalla differenza tra i ricavi rilevanti e i costi rilevanti e deve essere calcolato per ogni esercizio.

2. Nel caso in cui i costi rilevanti siano inferiori ai ricavi rilevanti per un determinato esercizio, la società avrà un surplus di bilancio. Nel caso in cui i costi rilevanti siano superiori ai ricavi rilevanti per un determinato esercizio, la società avrà un deficit di bilancio.

3. Nel caso in cui sussistano i presupposti di consolidamento, la verifica del pareggio di bilancio sarà effettuata sul bilancio consolidato della società controllante il “gruppo sportivo”. Ai fini dell’individuazione dell’area di consolidamento del “gruppo sportivo”, si devono includere la società controllante, le società controllate e collegate facenti parte del medesimo gruppo, a condizione che generino ricavi e/o offrano servizi e/o sostengano costi inerenti all’attività tipica della società sportiva.

4. Il risultato di bilancio complessivo è la somma dei risultati di bilancio di ciascun esercizio del periodo di rilevazione (ad esempio periodi di riferimento T, T-1 e T-2).

5. Nel caso in cui il risultato di bilancio complessivo sia positivo, la società avrà un surplus di bilancio complessivo per il periodo di rilevazione. Nel caso in cui il risultato di bilancio complessivo sia negativo, la medesima società avrà un deficit di bilancio complessivo per il periodo di rilevazione.

6. In caso di deficit di bilancio complessivo per il periodo di rilevazione, la società potrà utilizzare, al fine della riduzione del deficit complessivo, il surplus (se presente) risultante dalla somma dei risultati di bilancio dei due esercizi precedenti a T-2 (ovvero gli esercizi T-3 e T-4).

IV) Definizione di deviazione accettabile

1. La deviazione accettabile è il massimo deficit di bilancio complessivo consentito affinché una società rispetti il requisito di pareggio di bilancio come definito al paragrafo V).

2. La deviazione accettabile è pari al 25% della media del Valore della Produzione degli esercizi di riferimento (T, T-1 e T-2).

3. Qualora il deficit complessivo sia superiore alla deviazione accettabile, la differenza dovrà essere integralmente coperta da apporti di mezzi propri effettuati mediante aumento di capitale interamente sottoscritto e versato, versamenti in conto futuro aumento di capitale e finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

4. Gli apporti di mezzi propri da parte dei soci sono presi in considerazione, per coprire l’eccedenza di deficit rispetto alla deviazione accettabile, se sono effettuati e/o sono stati contabilizzati:

a) nel bilancio di ciascuno dei periodi di riferimento T, T-1 e T-2;

b) dopo la chiusura del bilancio del periodo di riferimento T ed entro il termine stabilito dall’apposito Manuale delle Licenze Nazionali per il deposito della documentazione riguardante il rispetto del requisito del pareggio di bilancio.

5. Gli apporti di mezzi propri effettuati dai soci dalla chiusura dell’esercizio del periodo di riferimento T fino al termine di cui al punto 4 sub b) saranno considerati come effettuati nel periodo T e presi in considerazione per la copertura dell’eccedenza di deficit rispetto alla deviazione accettabile per il periodo T-2, T-1 e T.

V) Rispetto del requisito del pareggio di bilancio

1. Il raggiungimento del pareggio di bilancio sarà preso in considerazione ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale a partire dall’ammissione al Campionato di Serie A 2018/2019.

2. Il requisito di pareggio di bilancio non è rispettato se la società richiedente la Licenza Nazionale mostra un deficit di bilancio complessivo per il periodo di rilevazione T-2, T-1 e T che supera la deviazione accettabile - dopo aver preso in considerazione anche il surplus (se presente) risultante dalla somma dei risultati di bilancio dei periodi di riferimento T-3 e T-4 - e che non sia stato integralmente coperto attraverso le modalità previste dal precedente paragrafo IV).

VI) Rispetto di un ulteriore valore-soglia

1. Nel caso in cui il deficit complessivo, dopo aver preso in considerazione anche il surplus (se presente) risultante dalla somma dei risultati di bilancio dei periodi di riferimento T-3 e T-4, sia superiore alla deviazione accettabile ed ecceda anche un valore-soglia pari al 50% della media del Valore della Produzione degli esercizi di riferimento (T, T-1 e T-2), la Co.Vi.So.C. disporrà il divieto di tesseramento di nuovi calciatori professionisti per due sessioni di campagna trasferimenti.

2. Tale sanzione sarà applicata a decorrere dalla stagione sportiva 2019/2020 e riguarderà la sessione estiva e la successiva sessione invernale della medesima stagione sportiva.

VII) Norma transitoria

1. Ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale di Serie A 2018/2019, il periodo di rilevazione valutato per il calcolo del pareggio di bilancio comprenderà gli esercizi chiusi nel 2017 (esercizio T) e nel 2016 (esercizio T-1).

2. Nel caso in cui l'esercizio chiuso nel 2016 (esercizio T-1) presenti un deficit, lo stesso sarà preso in considerazione nella misura nella misura ridotta del 50%.

Allegato A)

I ricavi rilevanti sono la somma delle seguenti voci contabili, individuate come da piano dei conti F.I.G.C.:

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A1);
- Contributi in conto esercizio (A5a);
- Proventi da sponsorizzazioni (A5b);
- Proventi pubblicitari (A5c);
- Proventi commerciali e royalties (A5d);
- Proventi da cessioni diritti televisivi (A5e);
- Proventi vari (A5f);
- Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori (A5g);
- Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori (A5h);
- Altri proventi da gestione calciatori (A5i);
- Proventi da partecipazioni (C15);

- Altri proventi finanziari (C16).

Non sono considerati nel calcolo i seguenti ricavi: ricavi non monetari e ricavi non derivanti dall'attività tipica.

I costi rilevanti sono la somma delle seguenti voci contabili, individuate come da piano dei conti F.I.G.C.:

- Costi per acquisto materiale di consumo e merci (B6);
- Costi per servizi (B7);
- Costi per godimento beni di terzi (B8);
- Salari e stipendi (B9a);
- Oneri sociali (B9b);
- Ammortamento costo diritti pluriennali prestazioni calciatori (B10a);
- Spese varie organizzazione gare (B14a);
- Tasse iscrizione gare (B14b);
- Oneri specifici verso squadre ospitate (B14c);
- Costi per acquisizione temporanea prestazioni calciatori (B14d);
- Minusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori (B14e);
- Altri oneri da gestione calciatori (B14f);
- Interessi ed altri oneri finanziari (C17).

Non sono considerati nel calcolo i seguenti costi:

- Costi non monetari (accantonamenti, ammortamenti diversi dagli ammortamenti per l'acquisto di diritti pluriennali prestazioni calciatori, svalutazioni diverse dalle svalutazioni dei diritti pluriennali prestazioni calciatori, minusvalenze diverse da quelle derivanti dalla vendita dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori);
- Oneri finanziari direttamente attribuibili alla costruzione di immobilizzazioni materiali per l'impiantistica sportiva, previo ottenimento delle relative autorizzazioni e permessi da parte delle autorità competenti;
- Costi sostenuti per investimenti nell'impiantistica sportiva, direttamente attribuibili alla costruzione/ristrutturazione di impianti di proprietà o per la ristrutturazione di impianti ricevuti in concessione pluriennale da terzi. Se già capitalizzati è esclusa la quota ammortamento direttamente riconducibile ai costi sostenuti;
- Costi per lo sviluppo sociale (costi sostenuti per finanziarie attività sociali, campus, opere di solidarietà, etc.);

- Costi sostenuti per il settore giovanile (c.d. vivaio) inclusivi dei costi per il calcio femminile. Se già capitalizzati è esclusa la quota ammortamento direttamente riconducibile ai costi sostenuti.

I costi di *scouting*, i costi di acquisizione dei calciatori relativi al settore giovanile e al calcio femminile, e i costi del personale non esclusivamente dedicato al settore giovanile sono considerati “costi rilevanti” e conseguentemente ricompresi nel calcolo del pareggio di bilancio.

- Costi non riconducibili all’attività tipica.